

Istituto Comprensivo Statale

ad indirizzo Musicale di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado "Mons. Gagliano" Via Caduti di Nassiriya, 4 90010 Altavilla Milicia (PA) Tel. 091951037 - Fax 091915120







REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Sede CENTRALE

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 84 del 18.12.2015 Affisso all'alboin data 23.12.2015

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (SEDE CENTRALE)

CAPO I- PRINCIPIGENERALI

ART. 1 - FINALITA E DEFINIZIONI.

- 1 II presente disciplinare garantisce che ii trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di video sorveglianza nei cortili circostanti della sede centrale dell'Istituto Comprensivo di Altavilla Milicia, gestito dall'Amministrazione Comunale, proprietaria dei locali, ed utilizzato dalla Scuola e che si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2 Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente disciplinare, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.
- 3-Ai fini del presente disciplinare si intende per:
- a. "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, ii raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, ii blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b. "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c. "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d. "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e. "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

- f. "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g. **"responsabile"**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- **h.** "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i. "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l¹ente o l¹associazione cui si riferiscono i dati personali;
- I. "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- O. "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p. **"banca di dati",** qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito inuna O piu unità dislocate in uno O più siti;
- q. "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

1 – II presente disciplinare regola ii trattamento di dati personali realizzato mediante ii sistema di videosorveglianza attivato nei cortili circostanti dettagliatamente descritti nell'art. 15.

ART. 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA.

- 1 → trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un Impianto di videosorveglianza.
- 2 Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono:
- a) Prevenire atti vandalici, in modo particolare nelle ore notturne
- b) Tutelare ii patrimonio pubblico da atti vandalici
- c) Controllare determinate aree esterne al fine di prevenire intrusioni di bulli e disturbatori.
- 3 –II sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente ii trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 4 L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per ii raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili,

limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalita di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

- 5 La possibilita di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione di atti vandalici ed intrusione di estranei all'interno degli spazi scolastici.
- 6 L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanta viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

CAPOII-OBBLIGHI PERILTITOLARE DELTRATTAMENTO ART. 4 -

NOTIFICAZIONE.

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003, i dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalita di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

ART. 5 - RESPONSABILE.

- 1 Il Dirigente Scolastico, in servizio, domiciliato per ragioni di carica presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo, e individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. g). E' consentito ii ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile.
- **2.II** responsabile deve rispettare pienamente quanta previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso ii profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente disciplinare.
- 3 II responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare ii quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune, ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorita Garante per la protezione dei dati personali, nonche sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1e delle proprie istruzioni.
- 4 I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede didesignazione.
- 5 Il Responsabile nominerà gli incaricati del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del responsabile.
- 6. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, Del D.Lgs. n.196/2003, ii cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

CAPO III-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 6 - MODALITA DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.

- 1- dati personali oggetto ditrattamento vengono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza:
- b) raccolti e registrati per le finalita di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4:
- e) Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.3, comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l¹anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- 2 -I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza.
- 3 -II titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalita istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso gli uffici della presidenza. In questa sede le immagini s a r a n n o visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione necessario per ricostruire l'evento.
- Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti del comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
- 4 Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo **non superiore a 3(tre) giorni** presso la sala di controllo. Ciò al fine di coprire anche i giorni di chiusura della Scuola.
- 5 -In relazione alle capacita di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle gia registrate.
- 6 La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad **Illeciti** che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
- 7 L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per ii responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato L'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

ART. 7 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.

1. La scuola, in ottemperanza a quanta disposto dagli artt.11, 13 e 134 del D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segna letica

permanente su cui è riportata la seguente dicitura : " Area soggetta a videosorveglianza . In

questa area e operativo un sistema di videosorveglianza attivo 24

ore. La registrazione è effettuata dalla Scuola per fini di sicurezza (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs n. 196/2003)."

2. La scuola comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo.

ART. 8 - DIRITTI DELL'INTERESSATO.

- 1 In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalita, le modalita e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
- 2 -La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportune che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscente dell'interessato.

ART. 9 - SICUREZZA DEI DATI.

- 1 -I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 2 -Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.
- 3 -I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo situata presso la sede della Scuola. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati.

ART. 10 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1 -ln caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, la Scuola effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

ART. 11 - MODALITA' E LIMIT! ALLA UTILIZZABILITA DI DATI PERSONAL!.

1 -Le prescrizioni del presente disciplinare hanno come presupposto ii rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanta qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29/04/2004:

• Principio di Liceità.

I∎trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che espressamente previsti per gli organi pubblici. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite n e l l a vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela. Appare inoltre

evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

• Principio di necessità.

Poichè l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per ii cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato ii principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e ii relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalita del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.II Software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. Se non-è osservato ii principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non-è lecita.

• Principio di Proporzionalità.

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di prestigio. Gli impianti videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri Cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi. Non risulta di regola giustificata un'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-online che rendano identificabili i soggetti ripresi. Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione. La videosorveglianza e, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili. II titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle liberta fondamentali degli altri interessati. Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli Cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie fisse o mobilidelle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare

una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo- immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere ii sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea. In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:
- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali ii collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc ...), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, e sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per ii monitoraggio del traffico o per ii controllo del flusso ad uno sportello pubblico.

• Principio di finalità.

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che ii titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraversi adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto piu quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

ART. 12 - NORMA DIRINVIO

1- Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria inmateria.

ART. 13 - COMUNICAZIONE

1 – La comunicazione dei dati personali da parte della Scuola a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

CAPO IV- MODIFICHE

ART. 14- MODIFICHE REGOLAMENTARI

1 - Gli aggiornamenti del presente disciplinare di natura normativa o riguardanti l'ampliamento del sistema di video sorveglianza sono aggiornati con determinazione dirigenziale e pubblicati sul sito istituzionale.

MAPPATURA del POSIZIONAMENTO delle TELECAMERE

INGRESSO PRINCIPALE
PEDONALE E CORTILE
CANCELLO VEICOLARE INGRESSO PRINCIPALE E CORTILE
CORTILE RETRO LATO VIA AMMIRAGLIO RIZZO
CORTILE RETRO LATO PALESTRA

DISCIPLINARE PRIVACY

ALLEGATO 1-CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- 1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano ii comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) ignifugo dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante ii nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) Nel caso ii supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovra essere distrutto in modo che non possa essere piu utilizzabile, nè che possano essere recuperati dati in esso presenti .
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
- per indagini delle autorita giudiziarie o di polizia;
- all'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare;
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- 9) Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di seguito indicato nel quale dovranno comunque essere riportati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- gli estremi dell'autorizzazione all'accesso;
- la motivazione all'accesso .
- 10) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.


DISCIPLINARE PRIVACY

ALLEGATO 2 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLEIMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa;
- 2 L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, ii richiedente dovrà fornire altresi ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare ii reperimento delle immagini stesse, tra cui:
- ii giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
- indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi
- presenza di altre persone
- attivita svolta durante le riprese
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere ii reperimento delle immagini, di ciò dovra essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì ii giorno, l'ora ed ii luogo in cui ii suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso ii richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

no che inc	C-SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente ormativa in materia di privacy richiede di esercitare ii diritto di accesso alle immagini video e potrebbero aver registrato dati personali a sè stesso afferenti. Per permettere di dividuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni: Luogo o luoghi di possibile ripresa
3	Data di possibile ripresa

5 Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
6 Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)
7 attività svolta durante la possibile ripresa
Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti In fede
(Luogo e data) (firma) PARTEDACONSEGNAREALRICHIEDENTE
r∎ data alle ore ii/la Sig./Sig.ra ha
avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.
(Firmadel ricevente la richiesta)
FAC -SIMILERECLAMO
Al Responsabile trattamento dei dati
Il sottoscrittopressopresso una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero
aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:
Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimentiin fede
(Luogo e data) (firma)



La registrazione è effettuata daper fini diper fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.n. 196/2003)